

LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1973, N. 21

Norme per le carriere direttive del personale regionale¹

Art. 1

In attesa di procedere alla ristrutturazione degli uffici regionali e al riordinamento degli organici del personale in dipendenza dell'entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, le norme contenute nel D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, si applicano al personale regionale limitatamente alle disposizioni richiamate dalla presente legge.

Art. 2

Nell'ambito di ciascuna delle carriere direttive del personale regionale le qualifiche di direttore generale, di ispettore generale, di direttore di divisione o qualifiche equiparate sono sostituite da quelle di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente.

Fermo restando l'esercizio delle attuali funzioni e delle altre eventualmente conferite da successive leggi e regolamenti o delegate, il personale delle qualifiche di cui al primo comma è inquadrato nelle nuove qualifiche con la decorrenza e le modalità previste dall'articolo 59 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, secondo l'ordine di ruolo e nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'allegato B della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10; allo stesso è attribuito il trattamento economico previsto dagli articoli

¹ In B.U. 11 dicembre 1973, n. 53.

47, 48, 49 e 50 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, a decorrere dalle date ivi stabilite.

Con effetto 1° gennaio 1971 viene a cessare per il personale di cui al comma precedente l'indennità prevista dall'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni.

Il diritto di opzione previsto dal terzo comma dell'articolo 50 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, va esercitato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando non saranno emanate le norme previste dall'articolo 1 della presente legge, le qualifiche iniziali dei singoli ruoli dirigenziali dopo effettuato l'inquadramento ai sensi del secondo comma del presente articolo, sono conferite dalla Giunta regionale secondo le disposizioni dell'art. 62, primo e secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, mentre le promozioni alla qualifica di dirigente superiore sono conferite, a scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio. Sia i conferimenti che le promozioni decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si verifica la vacanza del posto.

Nei confronti di detto personale si applica il disposto dell'articolo 20 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9.



Art. 3

I ruoli organici delle carriere direttive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono ristrutturati secondo le norme degli articoli 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, escluso quanto stabilito dalla lettera c), e 63 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

I posti ad esaurimento sono diminuiti a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione od equiparata in conseguenza di ogni vacanza fino alla loro completa soppressione.

Al personale regionale delle qualifiche ad esaurimento è attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 61, primo e secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Con effetto dal 1° gennaio 1973 gli aumenti di carattere generale concessi dallo Stato al personale delle qualifiche ad esaurimento, previste dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono attribuiti al personale regionale nella medesima posizione in misura pari all'eccedenza dei miglioramenti stessi rispetto all'indennità prevista dall'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, calcolata sullo stipendio iniziale delle singole qualifiche o parametri; dalla stessa data al personale con qualifica di direttore di divisione sono attribuiti, finché rivestono la stessa qualifica, tre aumenti periodici di stipendio non riassorbibili e rivalutabili.

Al personale, nei confronti del quale, dall'applicazione del comma precedente risulti un trattamento economico inferiore a quello goduto alla data del 31 dicembre 1972, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per

assicurare un trattamento di importo uguale o immediatamente superiore a quello in godimento.

Art. 4²

Art. 5

All'onere netto per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 150 milioni per il periodo 1° luglio 1972 - 31 dicembre 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

² Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1 della l.r. 4 settembre 1974, n. 10.
